



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 181 DEL 22-07-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT OLIMPIA" COMPOSTO DA N. 1 PALESTRA POLIVALENTE CON ANNESSO CAMPO DA TENNIS IN FRAZIONE RIPABERARDA ALLA A.S.D. RIPABE=

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 07/06/2019 con il quale l'Arch. Martina Butteri è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castignano;

PREMESSO che il Comune di Castignano è proprietario di diversi impianti sportivi ubicati nel territorio e, precisamente:

Campo sportivo Comunale - Via Icona del capoluogo.
Palazzetto dello sport "Olimpia" - Frazione Ripaberarda.

CHE la promozione delle attività ricreative e sportive rientra nelle funzioni istituzionali dell'ente pubblico territoriale ai sensi dell'art 60 DPR 616 del 1977;

CHE lo sport inteso, anche dalla Comunità Europea, nella Carta Europea dello Sport approvata nel 1992, come "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, racchiude in sé cinque funzioni fondamentali (educativa, sanitaria, sociale, culturale e ludico-ricreativa) degne di promozione, garanzia e tutela da parte dell'Ente locale;

CHE, secondo le norme ed i principi dell'ordinamento statale e comunitario, "l'accesso agli impianti sportivi e alle attività sportive deve essere garantito a tutti senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, ricchezza o qualsiasi altro status" e "tutti i cittadini devono avere la possibilità di praticare lo sport";

PRESO ATTO che, come anche confermato dalla costante giurisprudenza dei TAR (fra tutte, TAR Marche Sez. I 24/1/2013 n. 73, TAR Puglia Lecce Sez. III 17/11/2008 n. 3330 e TAR Lombardia Milano Sez. III n. 5633/2005)) e del Consiglio di Stato (fra tutte, CDS Sez. V 8/9/2008 n. 4265, CDS Sez. VI n. 1514/2001 e CDS Sez. IV n. 6325/2000), la gestione degli impianti sportivi comunali rientra nella categoria dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI;

CONSIDERATO

- che il modulo gestorio adottato per tali strutture, al fine di ridurre gli oneri senza ridurre né intaccare la qualità dei servizi è da moltissimi anni quello della concessione a favore di Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale, quali soggetti in grado di assicurare una buona qualità dei servizi alla collettività, garantendo il mantenimento di una effettiva "funzione pubblica" degli impianti stessi, in quanto il Comune, tra l'altro, non dispone delle risorse umane e strumentali per gestire direttamente le strutture assicurando un adeguato standard dei servizi resi
- che la gestione degli impianti sportivi comunali effettuata da associazioni sportive locali ha dato risultati positivi sia in termini di qualità di servizi resi alla collettività che di risparmio economico per l'Ente;
- che nel caso di gestione comunale i costi per il funzionamento delle strutture sarebbero notevolmente superiori a quelli sostenuti dalle associazioni affidatarie del servizio in quanto queste ultime possono ricorrere alle prestazioni lavorative gratuite di soci volontari;
- che la convenzione è scaduta in data 30/06/2015;

DATO ATTO che negli ultimi anni le condizioni economiche e finanziarie del bilancio comunale impongono ancor più che in passato l'affidamento all'esterno della gestione in quanto aumentano le esigenze della collettività, la richiesta di elevati standard di professionalità e di qualità del servizio a fronte di continui tagli ai trasferimenti effettuati a favore degli enti locali e per i noti limiti all'assunzione di personale intervenuti di recente;

CHE la soluzione dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali a società/associazioni sportive consente all'Ente di realizzare una considerevole economia mantenendo inalterata la qualità dei servizi offerti e contribuisce al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene

favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

RICHIAMATO l'art. 90 – comma 25 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), che testualmente recita: “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge (patto di stabilità interno), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, centri di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;

RICHIAMATA la Determinazione n. 176 del 28/06/2020 con la quale è stata effettuata una “proroga tecnica” fino alla data del 29/02/2020, nelle more dell'attivazione e predisposizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente;

CONSIDERATO CHE

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale” e successivamente, il 13 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- L'emergenza da COVID-19 ha inciso profondamente sull'organizzazione del Comune avendo dovuto assumere provvedimenti di riorganizzazione della gestione del proprio personale e dei flussi di lavoro attivando modelli di “lavoro agile” previsti dall'art. 87 del Decreto Legge 18/2020 che hanno imposto la limitazione della presenza del personale negli uffici;
- La produttività dell'amministrazione, che nel giro di poche ore è stata costretta a reinventare i processi produttivi, inevitabilmente ha subito un rallentamento che perdurerà sino a quando non si tornerà perfettamente a regime;
- Ad oggi, l'intera Nazione è in “stato di emergenza” e le imprese non stanno certamente operando a pieno ritmo, sia per le restrizioni imposte da Governo sia per le necessità di limitare il contagio tra i lavoratori; pertanto non è infondato ritenere che l'attuale stato di emergenza sia tale da incidere sulla effettiva capacità delle ditte di partecipare alle gare di appalto;

per tutto quanto sopra si ritiene che una condotta prudente e consapevole consenta di non attivare immediatamente la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO CHE sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n.3391; sentenza sez.V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO l'art. 3 delle rispettive convenzioni il quale prevede espressamente: *“l'affidatario alla scadenza dell'affidamento, è tenuta, nelle more dell'espletamento dell'eventuale nuovo affidamento, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente”*;

RITENUTO OPPORTUNO ai fini del perseguimento degli obbiettivi sopra citati, prorogare come “Proroga Tecnica”, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, la concessione dell'impianto sportivo denominato “palazzetto dello sport olimpia” composto da n. 1 palestra polivalente con annesso campo da tennis in frazione Ripaberarda alla A.S.D. Ripaberarda, con sede legale in Castignano (AP) Frazione Ripaberarda alla via Don Marucci n. 3 - CAP 63072, codice fiscale e P.Iva n. 01028410445, per la stagione calcistica 2020/2021 per il periodo dal 01/09/2020 al 30/06/2021, provvedendo ad attivarsi per la predisposizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente;

DATO ATTO che l'onere finanziario è imputato sul cap. 1794 cod. bilancio (06.01-1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione 2020/2022 che trova la dovuta disponibilità;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 14.427,50 così suddivisi:

- € 5.771,00 dal 01/09/2020 al 31/12/2020;
- € 8.656,50 dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

RITENUTO provvedere in merito;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTA la Legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2020;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazione;

DI PROROGARE come "Proroga Tecnica", agli stessi patti e condizioni del contratto originario, la concessione dell'impianto sportivo denominato "palazzetto dello sport olimpia" composto da n. 1 palestra polivalente con annesso campo da tennis in frazione Ripaberarda alla A.S.D. Ripaberarda, con sede legale in Castignano (AP) Frazione Ripaberarda alla via Don Marucci n. 3 - CAP 63072, codice fiscale e P.Iva n. 01028410445, per la stagione calcistica 2020/2021 per il periodo dal 01/09/2020 al 30/06/2021, provvedendo ad attivarsi per la predisposizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente;

DI IMPUTARE l'onere finanziario sul cap. 1794 cod. bilancio (06.01-1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione 2020/2022 che trova la dovuta disponibilità;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 14.427,50 come di seguito specificato:

- € 5.771,00 dal 01/09/2020 al 31/12/2020;
- € 8.656,50 dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Martina Butteri in qualità di Responsabile funzionario di ruolo Ufficio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che lo scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art.6 e 7 del D.P.R.16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla A.S.D. Ripaberarda, con sede legale in Castignano (AP) Frazione Ripaberarda alla via Don Marucci n. 3 - CAP 63072, codice fiscale e P.Iva n. 01028410445 e al Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Roberta Vallorani per il seguito di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
174	25/08/2020	€ 5.771,00	1794		2020
174	25/08/2020	€ 8.656,50	1794		2021

Data 25/08//2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Silvia Roberta Vallorani

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2020 al 23-09-2020 con numero 785

Castignano, li 08-09-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino